

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 263 ad iniziativa dei Consiglieri Celani, Volpini, Minardi, Micucci, Leonardi, Marconi, Pergolesi, Giancarli “Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena accessibilità delle persone alla vita collettiva”

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge, in osservanza al principio di eguaglianza sostanziale sancito dal comma 2 dell' articolo 3 della Costituzione in base al quale è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona e la sua partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale delle comunità, intende promuovere il raggiungimento di una piena inclusione nella società e partecipazione alla vita collettiva delle persone con disabilità sensoriale.

La proposta di legge, quindi, attraverso la diffusione e l'acquisizione della lingua italiana dei segni (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LISt), intende promuovere la rimozione e l'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione, nonché favorire l'accesso delle persone con tale disabilità, in condizioni di parità con gli altri cittadini, alle attività formativo-educative e culturali, alle informazioni ed ai servizi pubblici regionali. Alle persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale, con deficit di comunicazione o di linguaggio, deve essere infatti garantita la possibilità di usare la lingua italiana dei segni, in ogni situazione o contesto, come indispensabile mezzo di comunicazione che si va ad integrare con gli altri strumenti messi a disposizione dalle discipline medico-scientifiche di riferimento, nonché dai progressi delle nuove tecnologie che ne hanno comunque favorito l'integrazione nella società.

Nel quadro normativo europeo, questa proposta di legge si pone in ottemperanza dell'articolo 21 della convenzione ONU del 2006 sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia nel 2009, in applicazione delle risoluzioni del Parlamento europeo adottate a partire dal 1998 sui linguaggi gestuali e, da ultima, della recente risoluzione del Parlamento europeo approvata il 23 novembre 2016, sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti.

Il quadro normativo nazionale non contiene una norma specifica in materia, ma risultano presentate alle Camere diverse proposte di legge per il riconoscimento della LIS e della LIS tattile su tutto il territorio italiano che, a tutt'oggi, non hanno completato il loro iter normativo.

A livello regionale la proposta si inserisce, invece, nella direzione intrapresa da diverse regioni italiane che, per le medesime motivazioni e finalità già rappresentate con riferimento a questa proposta di legge, si sono dotate di una specifica normativa in materia. Fra queste la Regione Lazio ha approvato la legge regionale 28 maggio 2015, n. 6 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale), la Regione Lombardia si è dotata della legge regionale 5 agosto 2016, n. 20 (Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile) e, più di recente, la Regione Veneto ha approvato la legge regionale 23 febbraio 2018, n. 11 (Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile).

La proposta di legge si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 declina le finalità dell'iniziativa legislativa volta a promuovere il miglioramento della qualità della vita e il raggiungimento della piena inclusione nella società e partecipazione alla vita collettiva delle persone con disabilità sensoriale, attraverso l'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione. A tal fine, il medesimo articolo intende riconoscere la lingua dei segni (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LISt) quali strumenti operativi essenziali per favorire l'accesso di tali persone alle attività formativo-educative e culturali, alle informazioni ed ai servizi pubblici regionali

nonché a qualunque altro contesto di interesse per il disabile.

All'articolo 2 vengono indicati i destinatari, identificati nelle persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale, con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo, nonché le loro famiglie.

L'articolo 3 declina gli interventi in ambito scolastico e formativo finalizzati al conseguimento dell'obiettivo del pieno accesso alle attività formativo-educative e alla piena realizzazione del percorso scolastico. Per tali finalità si prevede la concessione di contributi regionali per il finanziamento di interventi quali: l'utilizzo della LIS e della LISt nei servizi educativi della prima infanzia; l'attivazione di servizi specialistici di assistenza alla comunicazione ed interpretariato in LIS e in LISt nell'ambito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle istituzioni universitarie e nei percorsi formativi professionali; l'utilizzo di programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce, quale ausilio alla comunicazione, volto a favorire l'apprendimento ad ogni livello e la partecipazione attiva del soggetto interessato.

Allo scopo di facilitare l'accesso all'informazione attraverso i media televisivi, l'articolo 4 della proposta prevede che la Regione promuova appositi accordi o protocolli di intesa con le emittenti televisive private locali e con la sede regionale delle Marche, anche in collaborazione con il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.re.Com), finalizzati a dotare i programmi informativi e comunicativi a carattere regionale, di apposite sottotitolazioni e traduzione simultanea nella LIS. Per la stessa finalità, si stabilisce che la Regione adotti nelle proprie strutture amministrative ogni misura di carattere funzionale ed organizzativo; che assicuri il servizio di interpretariato simultaneo in LIS e LISt negli eventi di pubblico interesse dalla stessa organizzati e, infine, che conceda contributi per l'attivazione di un servizio di interpretariato simultaneo in LIS e LISt, svolto da figure professionali qualificate, presso gli ambiti territoriali sociali.

Con l'articolo 5, al fine di garantire ai soggetti destinatari della legge il pieno accesso, nonché la fruizione consapevole e informata dei servizi sanitari, prevede che gli enti del servizio sanitario regionale assicurino un servizio di interpretariato in LIS fruibile anche da remoto attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie.

L'articolo 6, con riguardo agli interventi di sensibilizzazione e informazione, prevede che la Regione conceda contributi per il finanziamento di interventi finalizzati a rafforzare i processi di inclusione sociale dei destinatari della proposta di legge quali la realizzazione di iniziative pubbliche di carattere educativo e culturale sui temi del rispetto e della diversità sensoriale, di campagne di sensibilizzazione ed informazione, all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, rivolte a studenti, docenti e personale scolastico e figure che svolgono la funzione genitoriale, nonché di campagne divulgative a favore dei soggetti destinatari sulle nuove tecnologie di ausilio nella comunicazione. Altri interventi per i quali possono essere concessi contributi riguardano: l'attivazione di appositi corsi formativi di avvicinamento alla LIS e alla LISt rivolti a docenti e ad operatori sanitari, l'attivazione di sportelli presso gli ambiti territoriali sociali e i distretti sanitari con figure professionali qualificate, quale sostegno ad ampio raggio alle famiglie che affrontano le problematiche legate alla disabilità sensoriale. Si prevede, infine, che tali interventi possono essere realizzati anche attraverso la stipula di accordi e protocolli di intesa con le Università marchigiane, l'Ufficio scolastico regionale, gli ordini professionali, nonché i soggetti del Terzo settore.

L'articolo 7 individua i soggetti che possono beneficiare dei contributi previsti dalla legge: le Istituzioni scolastiche e formative pubbliche e private, i Comuni singoli e associati, gli Ambiti territoriali sociali, gli enti del servizio sanitario regionale, i soggetti del Terzo settore operanti nelle Marche, con funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della disabilità sensoriale e, infine, le associazioni di rappresentanza e tutela dei soggetti destinatari della legge.

Il successivo articolo 8 stabilisce che i piani e i programmi regionali generali di settore in materia sanitaria, sociale, istruzione, lavoro e politiche giovanili, per quanto rispettiva di competenza, attuino

gli interventi e le azioni previsti dalla proposta di legge.

I compiti spettanti alla Giunta per l'attuazione della legge sono declinati nell'articolo 9. In particolare si prevede che la stessa predisponga annullmente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario, e previo parere della competente Commissione consiliare, un atto che individui gli interventi, le azioni e le misure indicate dalla legge garantendo il coordinamento con i piani e programmi regionali generali e di settore specificati all'articolo 8. La Giunta, inoltre, ha il compito di definire i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dalla legge.

L'articolo 10, concernente la clausola valutativa prevede, in capo alla Giunta regionale, il compito di trasmettere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge che deve contenere una serie di informazioni declinate specificamente dall'articolo stesso.

Il successivo articolo 11 contiene le disposizioni transitorie applicabili in sede di prima applicazione della legge.

Infine l'articolo 12 recante le disposizioni finanziarie, autorizza, per l'esercizio 2019, la spesa di euro 40.000,00 la cui copertura è garantita dalle risorse iscritte al capitolo 2010310011 del bilancio di previsione 2019/2021. Per gli esercizi successivi, invece, la norma rinvia alle leggi di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari la relativa copertura finanziaria nonché le spese autorizzate.

Scheda economico-finanziaria P.d.L. n. 263 "Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena accessibilità delle persona alla vita collettiva"

NORMATIVA		SPESA						COPERTURA				
ART	DESCRIZIONE	NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	2019	2020	2021	ANNI SUCCESSIVI	MODALITA' DI COPERTURA	2019	2020	2021	MISSIONE / PROGRAMMA / CAPITOLO
1	Finalità	senza oneri										
2	Destinatari	senza oneri										
3	Interventi in ambito scolastico e formativo	corrente	continuativa	quota parte somme autorizzate all'articolo 12	legge di bilancio	legge di bilancio						
4	Accesso all'informazione	corrente	continuativa	quota parte somme autorizzate all'articolo 12	legge di bilancio	legge di bilancio						
5	Accesso ai servizi sanitari	senza oneri										
6	interventi di sensibilizzazione e formazione	corrente	continuativa	quota parte somme autorizzate all'articolo 12	legge di bilancio	legge di bilancio						
7	soggetti beneficiari	senza oneri										
8	Programmazione	senza oneri										
9	Compiti della Giunta	senza oneri										
10	Clausola valutativa	senza oneri										
11	disposizioni transitorie	senza oneri										
12	disposizioni finanziarie	corrente	continuativa	€ 40.000,00	legge di bilancio	legge di bilancio		Bilancio di previsione 2019 – 2021	€ 40.000,00	legge di bilancio	legge di bilancio	Risorse iscritte Missione 1 – programma 03 – cap. 2010310011